



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# **Autovelox segnalato come tutor: la multa è valida?**

Autore: Redazione | 29/03/2018



***Contravvenzioni per eccesso di velocità: la multa è nulla se il cartello di avviso segnala la presenza del controllo della velocità media e non di quella istantanea.***

**Si può usare un tutor come autovelox?** Tecnicamente sì. Dal punto di vista

legale, invece, affinché la multa sia valida è necessario che vengano rispettati gli obblighi di segnalazione. E la segnaletica non può essere, per l'autovelox, la stessa del tutor. I due sistemi infatti funzionano in modo diverso: l'autovelox accerta la velocità in uno specifico istante, mentre il tutor calcola la velocità media tra un punto di partenza (porta in entrata) e uno di arrivo (porta di uscita). Qual è il risultato? Che se non vengono rispettate le regole imposte dal codice della strada e dalle varie circolari ministeriali (a quella Maroni è seguita la direttiva Minniti dell'estate 2017), è nulla (e quindi impugnabile) la multa fatta col tutor in modalità autovelox. I chiarimenti arrivano da una recente sentenza del Giudice di Pace di Fermo **[1]**. Ma procediamo con ordine e vediamo se e quando, in caso di **autovelox segnalato come tutor, la multa è valida**.

Il tutor, alla fine, è una telecamera proprio come l'autovelox. Sicuramente è un sistema più evoluto che consente di fregare anche chi rallenta in prossimità dell'apparecchio e subito dopo torna ad accelerare. Tuttavia alcuni di questi strumenti di controllo elettronico della velocità vengono utilizzati in entrambe le modalità. In altre parole il **tutor può funzionare anche come autovelox** e limitarsi a scattare la foto nel momento in cui l'auto passa sotto il cavalcavia (leggi [Tutor come autovelox](#)). Con il risultato che non servirà più premere sul freno un secondo dopo per far abbassare la velocità media, visto che ormai la targa è stata immortalata.

*Tecnicamente un tutor può funzionare come autovelox e rilevare la velocità sul momento. Ma la segnaletica deve essere adeguata*

Il punto però è che la segnaletica deve essere sempre trasparente e anticipare all'automobilista non solo la presenza di controlli, ma anche le modalità. Quando il cartello con l'avviso fa riferimento al controllo della «**velocità media**» non è più possibile far funzionare il tutor come un autovelox. Ed è su questo aspetto che si sofferma la sentenza in commento: se sulla strada c'è ancora il segnale con su scritto «**Attenzione: controllo elettronico della velocità...media**» allora il conducente è giustamente portato a ipotizzare che vi sia la presenza del tutor e non dell'autovelox. Cogliarlo allora in eccesso di velocità è un inganno che non può essere tollerato. Tanto più che l'amministrazione non può giocare sui doppi sensi, sugli equivoci e sui tranelli. È del resto la Costituzione ad imporre alla P.A. di agire in trasparenza. Trasparenza significa quindi dare a ciascun controllo elettronico della velocità il suo nome proprio.

Risultato: il verbale è nullo se il tutor funziona come autovelox ma sul cartello stradale si specifica che viene controllata la velocità media.

*Per fare ricorso contro il tutor bisogna agire entro 30 giorni dalla notifica a casa della multa*

E se il Comune dovesse oscurare con un adesivo la parola «**media**» e lasciare solo «**controllo elettronico della velocità**»? Sarebbe ugualmente valida la multa? Secondo la sentenza in commento non lo è. Questo per via del divieto di imbruttimento dei segnali stradali contenuto nel codice della strada **[2]**. I cartelli devono essere facilmente visibili - ricorda la Cassazione **[3]** - e adeguati: una prova questa che comunque deve fornire il conducente e non certo la pubblica amministrazione.

In sintesi, la presenza delle postazioni fisse che rilevano in modo elettronico l'andatura dei veicoli deve essere indicata da cartelli leggibili e appropriati: non si può far credere che il controllo avviene con tutor, quando invece questo è "settato" come autovelox.

## **Note**

**[1]** GdP Fermo, sent. n. 108/18. **[2]** Art. 15 cod. strada. **[3]** Cass. sent. n. 23566/2017.